



**COMUNE di MORETTA**  
**CASA DI RIPOSO "VILLA LORETO"**  
VIA PALLIERI,15  
12033 MORETTA (CN)

**RICHIESTA DI CHIARIMENTI N. 9**

Quesito 1)

**Si chiede conferma che il requisito di cui al paragrafo 6.2 lett. a3) (comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali con massimale pari ad almeno € 2.000.000,00) sia assolto dal possesso di Polizza RCT/RCO;**

Risposta 1)

Il requisito di capacità economico finanziaria della comprovata copertura assicurativa di cui all'art. 6.2, lett. a.3) del Disciplinare è riferito, in conformità al dettato letterale dell'art. 83, c. 4 del D.Lgs. 50/2016, al possesso di una copertura assicurativa contro i rischi professionali. Peraltro, anche per favorire la concorrenza e la massima partecipazione alla procedura, la natura di tale polizza e il relativo tipo di copertura vanno adattati alla tipologia di rischio che può verificarsi nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto di cui trattasi.

Sj ricorda, inoltre, che in base al combinato disposto delle norme di cui agli artt. 86, c. 4, secondo periodo e all'Allegato XVII, Parte I del D.Lgs. 50/2016, la capacità economico finanziaria dell'operatore economico può essere provata anche mediante idonee dichiarazioni bancarie.

Si rammenta, infine, che, in riferimento al medesimo requisito della comprovata copertura assicurativa, l'art. 6.2, a.3 del Disciplinare prescrive che *"La comprova di tale requisito è fornita mediante produzione della copia della relativa polizza, e, a pena di esclusione, dell'eventuale dichiarazione di impegno da parte dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza contro i rischi professionali nel caso in cui il valore attuale fosse inferiore al valore dell'appalto ad aggiudicazione avvenuta"*.

Quesito 2)

**Si chiede conferma che il requisito di cui al paragrafo 6.3 lett. b1) (esecuzione negli ultimi cinque anni (01.01.2017- 31.12.2021) di un servizio oggetto di unico contratto, non frazionabile, nel settore di attività oggetto dell'appalto (servizio di pulizie ambientali e sanificazione svolto nel settore delle strutture sanitarie, socio-sanitarie, socioassistenziali sia pubbliche che private) di importo minimo pari a € 70.000,00 IVA esclusa) sia assolto dall'avvenuta esecuzione di servizi di pulizia presso strutture residenziali per anziani;**

Risposta 2)

Il requisito in oggetto riguarda l'esecuzione negli ultimi cinque anni (01.01.2017- 31.12.2021) di un servizio oggetto di unico contratto, non frazionabile, nel settore di attività oggetto dell'appalto (servizio di pulizie ambientali e sanificazione svolto nel settore delle strutture sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali sia pubbliche che private) di importo minimo pari a € 70.000,00 IVA esclusa. Pertanto, esso può essere assolto dall'avvenuta esecuzione di servizi di pulizia, che integrino anche un'attività di sanificazione, presso strutture residenziali per anziani.

Quesito 3)

**Si chiede conferma che il requisito di cui al paragrafo 6.3 lett. b2) (possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001 con oggetto (scopo della certificazione) adeguato ai servizi oggetto di gara) sia assolto dal possesso di certificazione di qualità ISO 9001 per “servizi ausiliari di pulizia”;**

Risposta 3)

Il requisito in oggetto è relativo al possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001 con oggetto (scopo della certificazione) adeguato ai servizi oggetto di gara, ossia che riguardi servizi di pulizie ambientali e di sanificazione.

Quesito 4)

**Il paragrafo 8 SUBAPPALTO del Disciplinare di Gara precisa quanto segue: - In ipotesi di subappalto delle prestazioni secondarie i rispettivi requisiti di cui al punto 5.requisiti generali, i requisiti di cui al punto 6.1 requisiti di idoneità professionale e i requisiti di cui al punto 6.3 requisiti di capacità tecnico-professionale, andranno soddisfatti dai subappaltatori;**

**L'offerente non dovrà indicare in sede di offerta le terne dei subappaltatori; - Il concorrente indica all'atto dell'offerta avvalendosi del D.G.U.E., Parte II, sezione D, le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo,**

**In considerazione delle indicazioni del Disciplinare di gara sopra riportate, si chiede conferma che nell'ipotesi in cui un concorrente intenda subappaltare “?attività di pre preparazione pasti sia sufficiente che il concorrente in sede di gara dichiari l'intenzione di subappaltare tale attività e che i requisiti minimi di partecipazione previsti dal Disciplinare di gara al paragrafo 6.1 lett. c1 (iscrizione alla CCIAA per attività sociale compatibile con l'espletamento delle prestazioni), 6.1 lett c2 (iscrizione alla White list o avvenuta presentazione della domanda di iscrizione) 6.3 lett. c1 (esecuzione negli ultimi cinque anni (01.01.2017- 31.12.2021) di un servizio oggetto di unico contratto, non frazionabile, nel settore di attività oggetto dell'appalto (servizio di preparazione pasti) di importo minimo pari a € 170.000,00 IVA esclusa) e 6.3 lett. c2) (possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione per la sicurezza alimentare alla norma UNI EN ISO 22000 con oggetto (scopo della certificazione) adeguato ai servizi oggetto di gara) debbano essere posseduti dalla sola ditta subappaltatrice che eseguirà la prestazione.**

Si conferma, rinviando più ampiamente al paragrafo 8 del Disciplinare e ricordando che, in base all'art.10, comma 1 della legge n. 238/2021, è stato abrogato il comma 6 dell'articolo 105 del Codice. Pertanto, l'offerente non dovrà indicare in sede di offerta le terne dei subappaltatori.

**Si chiede inoltre conferma che in fase di gara sia sufficiente presentare dichiarazione di subappalto e che il nominativo della ditta subappaltatrice e la documentazione a comprova del possesso dei requisiti da parte della stessa ditta debba essere prodotta dalla sola ditta aggiudicataria prima della stipula del contratto.**

Si conferma, precisando che la documentazione a comprova del possesso dei requisiti da parte del subappaltatore va presentata, dal subappaltatore a mezzo dell'appaltatore, prima dell'autorizzazione al subappalto da parte della stazione appaltante (si rinvia all'art. 105, c. 4 e 7 del D.Lgs. 50/2016).